LEGISLATURA XIX — 18 SESSIONE — DISCUSSIONI — 28 TORNATA DEL 24 GIUGNO 1896

dobbiamo abolire la libera docenza perchè sarebbe molto strano che, mentre energie spontanee, efficaci, volenterose si offrono allo Stato per il maggior progresso del patrimonio scientifico del paese, lo Stato non tenesse conto di queste energie volenterose, le quali sono di tanto maggior vantaggio agli studi, in quanto nulla costano allo Stato e spronano l'insegnamento ufficiale. (Bene!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cristoforis.

Voci. La chiusura!

Imbriani. Ma che chiusura! Quando mai si è domandata la chiusura sui capitoli! (Rumori) Dove sta la libertà di discussione?

Presidente. Ma, onorevole, Imbriani non impedisca all'onorevole De Cristoforis di parlare. (Ilarità)

De Cristoforis. Avrei voluto accennare a molti casi speciali che si lamentano nelle Università riguardo alla disciplina dei professori, e cioè che vi sono professori i quali fanno due o tre lezioni all'anno. Sono questi casi scandalosissimi, i quali danno luogo ai più severi commenti.

Ma poichè a questo proposito le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono state franche ed esplicite, tronco senz'altro su questo punto il mio dire e richiamo l'attenzione del ministro su una questione di diritto.

Fortunatamente da una legge di giustizia sono aperte ai maestri comunali le porte dell'insegnamento nelle scuole governative.

Ora io chiedo se ad essi, quando passano al servizio dello Stato, siano computati, per ottenere il diritto a pensione, gli anni prestati in servizio del Comune, ed alcuni ne contano parecchi. Tanto più che si tratta di persone che passano al servizio dello Stato quando hanno già più di trent'anni di età, ed hanno dedicata sempre la loro vita all' insegnamento.

La questione però presenta alcune difficoltà grandi; io non lo dissimulo; ma desidererei che l'onorevole ministro mettesse in quiete con la sua parola, l'animo di questi maestri, che da poco hanno incominciato la loro carriera in servizio dello Stato.

Voci. Chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(E appoggiata).

Imbriani. Domando di parlare contro la chiusura.

Presidente. Parli.

Imbriani. Fo osservare alla Camera che mai si è chiesta la chiusura nella discussione dei capitoli; che questo sarebbe un pessimo precedente; che vi sono cose ancora importanti da dire e non credo che il ministro non voglia rispondere; e poichè vi sono ancora due o tre inscritti, sarebbe un atto non solo non corretto ma anche poco cortese verso i colleghi il chiudere la discussione.

Presidente. Pongo a partito la chiusura della discussione. Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata).

Non essendo approvata la chiusura, do facoltà di parlare all'onorevole Fusco Lodovico.

Fusco Lodovico. Sarò brevissimo. Due sole domande telegrafiche all'onorevole ministro.

V'è un professore dipendente dal suo Ministero il quale gode una posizione privilegiata: occupando due cattedre ordinarie, con lo stipendio in una di 7 mila lire l'anno, ed in un'altra di lire 3500; ha poi la direzione di un gabinetto con assegno, ed è direttore di una scuola veterinaria con lo stipendio di lire 1000.

Ella sa benissimo, onorevole ministro, che questo cumulo è vietato dalla legge Casati, dalla legge Imbriani e dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ora è bene stabilire in quale di queste cattedre questo professore è ordinario; perchè, nel caso non fosse ordinario nella scuola di veterinaria, egli sarebbe ineleggibile al posto di direttore; ed Ella dovrebbe provvedere. Attendo una sua risposta esplicita.

E passo ad un altro argomento. Lo scorso anno il Ministero dell'interno con circolare del 2 agosto invitava i medici ed i veterinari, a prender parte al concorso per perito-igienisti, in esecuzione dell'articolo 30 del regolamento generale per l'applicazione della legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica. Ora con il Regio Decreto del 14 maggio 1896 controfirmato anche dal ministro della pubblica istruzione viene stabilito, che i medici e veterinari siano ammessi nei corsi di perfezionamento d'igiene che si impartiranno nell'Università; però nel capitolo VIII non si ammettono più gli esami di periti veterinarii-igienisti, e di conseguenza al capitolo XI non si parla più di veterinarii